

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 843}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI BERETTA, FERRI, ALINOVİ, BOSI MARAMOTTI,
BADESI POLVERINI, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO,
D'AMBROSIO, MINOZZI**

Presentata il 15 novembre 1983

**Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente
la sistemazione del personale docente precario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende affrontare e risolvere alcune patenti ingiustizie ingenerate dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, e precisamente intende estendere i benefici previsti dall'articolo 57 della stessa legge n. 270 al personale docente ed educativo dell'anno scolastico 1981-1982 e modificare gli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma.

Quando venne approvata la legge n. 270 furono esclusi dai benefici della legge gli insegnanti nominati nell'anno 1981-1982 con titolo di supplenti annuali; tale titolo era loro conferito in base al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, che trasformava gli incarichi in supplenze.

La logica di questa norma del decreto era quella di evitare che a ridosso della approvazione della legge si aprisse la stra-

da a nuove immissioni in ruolo oltre a quelle già previste. Questa logica fu però vanificata per il fatto che la legge non venne approvata nei tempi previsti, sui quali si fondavano gli articoli in parola, ma con un anno di ritardo.

Veniva così a cadere ogni giustificazione all'esclusione del personale docente ed educativo incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1981-1982 dai benefici della legge n. 270.

Quindi estendere i benefici dell'articolo 57 a questo personale non inficia la logica della legge, ma la rende coerente con i tempi di approvazione e quindi costituisce un doveroso intervento riparatore.

La modifica del secondo comma degli articoli 27, 31, 38 (articoli 2, 3, 4 della presente proposta di legge) anticipa l'immissione in ruolo di quei docenti forniti di titolo ma che non hanno potuto svol-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gere un anno di servizio con nomina dei provveditori, pur avendo svolto anni di servizio in qualità di supplenti.

Questo personale è incluso in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento che vengono istituite a partire dall'anno 1985-1986.

Se queste graduatorie fossero state fissate fin dall'anno 1982-1983, cioè dal primo anno di applicazione della legge n. 270, non si sarebbe dato luogo all'impiego di nuovo personale supplente necessario per assicurare il funzionamento della scuola nelle more della concreta applicazione della legge.

L'anticipazione delle graduatorie all'anno 1984-1985 proposta dagli articoli 2, 3, 4, costituisce un legittimo riconoscimento dei diritti maturati da personale che ha garantito il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nello stesso tempo consente di esaurire, in tempi brevi, le graduatorie provinciali, che potrebbero costituire, se permanessero, un ostacolo al pieno espletamento dei concorsi. Gli articoli 2, 3, 4 della presente proposta di legge fanno riferimento a tutti i posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico e

quindi anche ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

L'introduzione dell'articolo 5 della presente proposta di legge prende in considerazione quel personale che, in ambito provinciale, può non trovare adeguata sistemazione in ruolo.

Il presente progetto di legge intende quindi operare con giustizia nei confronti di personale ingiustamente non considerato dalla legge e, contemporaneamente, impedire che si creino le condizioni di formazione di nuovo precariato.

Si ritiene che debbano essere correttamente affrontate tutte le questioni che impediscono l'avvio di forme certe di reclutamento. Tra queste, la questione delle supplenze brevi deve trovare soluzioni adeguate perché attraverso questo rapporto di lavoro non venga perpetuato il diffondersi di aspettative per l'immissione in ruolo.

L'immissione in ruolo, collegata ad una nuova formazione dei docenti, deve avvenire attraverso forme certe di reclutamento evitando così le ingiustizie che la formazione di precariato crea e che solo in parte le leggi di sanatoria sono in grado di riparare.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Estensione dei benefici previsti nell'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 al personale docente ed educativo incaricato nell'anno scolastico 1981-1982).

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Al personale docente ed educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981 o nominato supplente annuale per l'anno scolastico 1981-1982 a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980 ».

ART. 2.

(Modifica del secondo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dai seguenti:

« Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale e abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1° settembre 1981, hanno titolo ad essere ammessi in ruolo in ambito provinciale nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili a partire dall'anno scolastico 1984-1985 nell'ordine in cui sono collocati nelle apposite graduatorie provinciali per il biennio 1982-1983 e 1983-1984 ».

ART. 3.

(Modifica del secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili, nell'ordine in cui sono collocati nelle apposite graduatorie provinciali per il biennio 1982-1983 e 1983-1984 ».

ART. 4.

(Modifica del secondo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni sco-

lastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'anno scolastico 1984-1985 nell'ordine in cui sono collocati nelle apposite graduatorie provinciali per il biennio 1982-1983 e 1983-1984 ».

ART. 5.

Gli insegnanti di cui agli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel testo modificato dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge possono, a domanda, essere inclusi in graduatorie nazionali, di durata triennale, da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio, per essere immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

Solo l'accettazione dell'immissione in ruolo, in ambito provinciale o in ambito nazionale, comporta la decadenza dall'una o dall'altra graduatoria.